

N. 02081/2008 REG.SEN.  
N. 00563/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

GIACOMA Bruno, GIACOMA Margherita e GIACOMA Flavia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero Golinelli, Eros Morra e Gianni Martino, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Torino, via Stefano Clemente, 22;

*contro*

il Comune di Cuneo, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

*per l'annullamento*

1) quanto al ricorso:

- della deliberazione n. 147/2004, assunta in data 21.12.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, con la quale è stato adottato il progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; e conseguentemente dell'adozione del progetto definitivo medesimo;

- della deliberazione n. 79/2004, assunta in data 29.6.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, recante decisione in ordine all'osservazione n. 39 al progetto preliminare di nuovo P.R.G.C.;

- di ogni altro provvedimento precedente o successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

nonchè per la condanna

del Comune di Cuneo al risarcimento del danno;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio Comunale 21.3.2007, n. 41, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di piano regolatore generale comunale;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Cuneo, con la relativa documentazione;

Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente;

Vista l'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 29/08 del 7 aprile 2008;

Viste le memorie difensive delle parti e l'ulteriore documentazione prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 giugno 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

Il Comune di Cuneo, con deliberazione di C.C. n. 147 del 21 dicembre 2004, adottava il progetto definitivo del nuovo P.R.G.C. Per quel che rileva, il progetto in questione considerava anche dei terreni di proprietà pro quota indivisa dei signori Giacomina Bruno, Margherita e Flavia, in forza di successione dalla loro madre, nonché un terreno di proprietà della sola signora Giacomina Margherita.

Nel precedente P.R.G.C., risalente al 1986, parte dei terreni (contraddistinti quale mappali n. 298 – quasi interamente occupato da costruzione consistente nella residenza della dante causa dei signori Giacomina – mappale n. 299 e minima parte del mappale n. 440, privi di edificazione) erano ricompresi nella zona residenziale “R2H” mentre l'altra parte era individuata come area agricola.

Il progetto preliminare al PRGC, del 2002, aveva eliminato la zona “R2H”, collocando i terreni della signora Margherita Giacomina ed una porzione del mappale n. 440 all'interno di un nuovo ambito urbanistico denominato “ATF1.14”, qualificato come area di trasformazione urbanistica ed ambientale per insediamenti integrati nelle frazioni dentro fuso, con realizzazione di insediamenti residenziali e terziari integrati. Lo stesso progetto preliminare limitava la superficie su cui era concentrabile l'edificazione, definiva la percentuale di superficie da destinare ad edilizia residenziale pubblica ed a verde pubblico, individuando l'indice di utilizzazione ammesso (in Superficie Utile

Lorda) e limitando l'altezza ed il numero dei piani degli edifici realizzabili.

La restante parte del mappale 440 e i mappali n. 298 e 299 erano collocati in area "TC4", con realizzazione di nuove costruzioni ammessa con intervento diretto e dove l'indice di utilizzazione ammesso era pari a 0,70 mq/mq.

Su tali trasformazioni la dante causa dei signori Giacomina aveva proposto un'osservazione, richiedendo, sostanzialmente, che l'intero mappale n. 440 fosse collocato in area "TC4" e non frazionato in due triangoli. Tale osservazione era stata parzialmente accolta con deliberazione consiliare n. 79 del 29 giugno 2004, con l'eliminazione della suddivisione in due triangoli del mappale n. 440 ma senza recepire gli ulteriori contenuti dell'osservazione.

Con la deliberazione consiliare n. 147/2004 sopra ricordata, nell'approvare il progetto definitivo del P.R.G.C., si confermava la precedente destinazione di cui al preliminare, inserendo i mappali n. 298 e 299 ed una parte del n. 440 nell'ambito "TC4" e mantenendo la restante parte del mappale n. 440 nell'area denominata "ATF1.MO04" (nel preliminare "ATF1.14"), in cui però risultava modificato l'assetto della viabilità, con lo spostamento di alcune strade e formazione di una rotonda, ed era vincolato ad edilizia residenziale pubblica una minima parte di mappale n. 440 con destinazione del resto a viabilità e verde pubblico.

Inoltre, le aree di proprietà esclusiva della signora Margherita Giacomina, originariamente individuate come aree edificabili, erano assoggettate a verde pubblico e viabilità.

Ritenendo anche che molte limitazioni poste con il progetto definitivo non erano state poste nel progetto preliminare, i signori Giacomina, con ricorso a questo Tribunale notificato il 18 aprile 2005 e depositato il successivo 28 aprile 2005, chiedevano l'annullamento delle deliberazioni consiliari sopra riportate, con riserva di risarcimento del danno, lamentando, in primo luogo:

"Irrazionalità, travisamento dei fatti, Illogicità manifesta e violazione di legge e degli obblighi procedurali".

I ricorrenti evidenziavano che il progetto definitivo – con riferimento all'ambito "ATF1.MO04" – conteneva una serie di statuizioni e limitazioni che non comparivano nel progetto preliminare e sulle quali, quindi, non avevano potuto specificamente formulare osservazioni poiché il progetto definitivo non era stato sottoposto a ripubblicazione.

L'assetto dell'ambito medesimo, per i ricorrenti, risultava sostanzialmente ridisegnato con l'adozione del progetto definitivo, rispetto al preliminare, perché, senza idonea motivazione e senza osservazioni sul punto dei privati interessati: a) era stata modificata la delimitazione complessiva dell'ambito senza alcuna esplicita motivazione; b) era stata variata la localizzazione della viabilità interna con l'inserimento di una rotonda; c) era stata variata la localizzazione degli spazi per servizi pubblici, nel preliminare esterni alle proprietà dei ricorrenti e, dopo, ampiamente interni; d) era stata espressamente indicata l'area da assoggettare ad edilizia residenziale pubblica, riguardante proprio l'unica striscia di terreno di proprietà dei ricorrenti rimasta edificabile mentre nel preliminare era previsto che solo una quota aveva tale destinazione.

In più, i ricorrenti lamentavano anche:

“Illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”.

I ricorrenti insistevano nel rilevare che nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo era intervenuta una rielaborazione complessiva del Piano che imponeva la rinnovazione delle formalità connesse all'atto di adozione, secondo precedenti giurisprudenziali richiamati, anche perché nelle more dell'adozione del progetto definitivo: a) erano state adottate diverse norme tecniche di attuazione; b) erano state adottate ben sei varianti “in itinere” che risultavano confluite in quest'ultimo; c) risultava che il dirigente apicale del Settore Programmazione Territorio, pur facendo parte del gruppo di progettazione del Piano, aveva presentato un'osservazione accolta “in toto” dal Consiglio Comunale, con ulteriore conseguente consequenziale modifica del progetto preliminare senza la possibilità di dare luogo ad osservazioni in relazione all'area del foro boario, all'area dello stadio di calcio, all'ex area “F5” del precedente P.R.G.C. (ora ambito “VCC3”).

Tali varianti, pur pubblicate singolarmente, erano confluite tutte nel definitivo ma senza dare un'immagine di insieme che avrebbe potuto far riconoscere una modifica sostanziale al progetto preliminare e che avrebbe consentito ai privati di proporre le proprie osservazioni, come rilevato, a titolo esemplificativo, dalla modifica completa del testo degli artt. 36 e 44 delle N.T.A.

Altre illegittimità erano individuate lamentando:

“Illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”.

I ricorrenti censuravano la previsione di cessione gratuita al Comune di aree da destinare alla soddisfazione del fabbisogno pregresso di servizi a all'edilizia residenziale pubblica.

“Illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge per quanto attiene la violazione della legge regionale n. 40/1998”.

I ricorrenti riscontravano il mancato rispetto dell'art. 20 l.r. n. 49/1998, in quanto la compatibilità ambientale non era stata affatto considerata in sede di progettazione.

“Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione”.

Era mancata una congrua motivazione della sostanziale reiezione (qualificata come accoglimento parziale) dell'osservazione n. 39 presentata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cuneo, rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza del 13 dicembre 2006 sia la società ricorrente che il Comune resistente depositavano una memoria insistendo nelle proprie tesi difensive ma a tale udienza, su richiesta di parte, era disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

I ricorrenti, quindi, notificavano motivi aggiunti in data 4 giugno 2007, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2007, nel frattempo intervenuta, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di P.R.G.C., ritenuta provvedimento ulteriore adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti.

I ricorrenti riportavano integralmente il testo del ricorso introduttivo e quello della memoria per la pubblica udienza del 13 dicembre 2006, ritenendo la deliberazione impugnata con i motivi aggiunti viziata da illegittimità derivata e chiedendo anche l'acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore documentazione dal Comune di Cuneo.

Gli stessi ricorrenti depositavano successivamente una memoria, con allegata documentazione, con-tenente un confronto tra le norme di attuazione allegate al progetto preliminare e quelle allegate al definitivo.

In prossimità della pubblica udienza del 20 marzo 2008 il Comune di Cuneo depositava una memo-ria in cui richiamava i precedenti scritti difensivi ed a tale udienza la causa era trattenuta in decisio-ne.

Con l'ordinanza istruttoria indicata in epigrafe, questa Sezione riteneva necessario acquisire in giu-dizio ulteriore documentazione consistente in: 1) copia del testo completo del piano regolatore vi-gente; 2) copia del testo completo del progetto preliminare di nuovo P.R.G.; 3) copia del testo defi-nitivo completo del P.R.G. adottato con la delibera impugnata; 4) copia integrale della documenta-zione relativa alla verifica della compatibilità ambientale ex l. r. n. 40/1998; 6) copia degli atti delle procedure relative alle sei varianti in itinere adottate dal Comune di Cuneo successivamente all'adozione del progetto preliminare di P.R.G.; 7) copia dell'osservazione n. 274 al progetto preli-minare ed eventuali allegati della stessa nonché della documentazione relativa all'istruttoria sull'osservazione medesima.

Il Comune di Cuneo ottemperava all'ordine depositando copiosa documentazione in data 14 maggio 2008.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.

## DIRITTO

Il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorso introduttivo mira all'annullamento, oltre che della deliberazione consiliare n. 147/2004 con cui è stato adottato il progetto definitivo del P.R.G.C., an-che della deliberazione consiliare n. 79/2004 recante decisione in ordine all'osservazione n. 39 al progetto preliminare del P.R.G.C. in questione proposta dalla dante causa dei ricorrenti.

Ebbene, limitatamente a tale provvedimento, il ricorso si palesa inammissibile in quanto la fase del-le osservazioni/controdeduzioni è meramente interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico e priva di effetti immediati, con la conseguenza che l'impugnativa di atti di questa fase risulta inammissibile, dovendo eventuali doglianze essere fatte valere solo nei confronti della deli-bera di approvazione dello strumento medesimo (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n.66; TAR Em.Rom.-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481 e TAR Lazio, Sez. I, 25.1.07, n. 553).

Chiarito ciò il Collegio deve soffermare la sua attenzione sulle censure del ricorso avverso la deliberazione di adozione del progetto definitivo – riprese nei motivi aggiunti per ritenuta illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – secondo la prospettazione dei ricorrenti.

Questi si dolgono, in sostanza, che tra il progetto preliminare e il progetto definitivo siano intercorse modifiche tali da stravolgere l'impostazione del Piano, senza nuova pubblicazione che avrebbe consentito ulteriori osservazioni ai privati e senza che, comunque, la specifica scelta programmatica, comunque ritenuta illogica in ordine alle aree di loro proprietà, fosse congruamente motivata, anche in relazione all'(apparente) accoglimento parziale dell'osservazione n. 39 proposta.

Per tale ragione questa Sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto di acquisire, su impulso degli stessi ricorrenti, ulteriore documentazione consistente proprio in quella necessaria a confrontare i diversi strumenti urbanistici succedutisi, compresi le varianti, e le relative impostazioni programmatiche.

Tale acquisizione ha consentito di verificare come infondate le doglianze proposte.

Infatti, sotto il primo profilo legato alla ritenuta violazione degli obblighi procedurali di ripubblicazione, in considerazione della sopravvenute variazioni ritenute di rilevante entità tra il progetto preliminare e quello definitivo, il Collegio osserva quanto segue.

Sul punto opera il principio giurisprudenziale, condiviso, secondo il quale, nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la pubblicazione è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune al fine di mero apporto collaborativo ma, di regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell'accoglimento di talune osservazioni (o di modifiche in sede di approvazione regionale), con l'unica deroga a tale principio qualora l'accoglimento delle osservazioni (o l'intervento regionale) abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni (TAR Em.Rom-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481).

La profonda deviazione dai criteri posti a base del Piano stesso – aggiunge il Collegio – deve riguardare, però, tutto il Piano e non solo una parte di esso, anche se relativo alla (quasi) totalità di un'area di privata proprietà, come avvenuto nel caso di specie e confermato dai precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso introduttivo che hanno previsto l'obbligo di ripubblicazione solo per l'accertata presenza di modifiche sostanziali dell'intero strumento urbanistico, secondo la sua impostazione di base, e non solo di parte di esso, comprese alcune Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso di specie il Collegio rileva che il primo "indice" da cui i ricorrenti desumono la rilevante entità delle modifiche subentrate tra progetto preliminare e definitivo è quello legato alla modifica della delimitazione complessiva dell'ambito che riguarda i terreni di loro proprietà, senza alcuna esplicita motivazione.

Sul punto, però, il Collegio non può che richiamare quanto sopra detto, in ordine alla parzialità della eventuale modifica che non stravolge l'impostazione del piano, tra preliminare e definitivo, in quanto legata esclusivamente ad una sola area. Ne consegue che, in merito, non può che richiamarsi il principio giurisprudenziale largamente condiviso, da cui non si riscontrano elementi concreti per discostarsi, secondo cui in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell'amministrazione sono di natura ampiamente discrezionale e non necessitano di apposita motivazione, se non negli specifici casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base di preesistenti accordi di lottizzazione, di giudicati di annullamento, di dinieghi di concessioni edilizie e di situazioni di analoga qualificazione, non riscontabili nel caso di specie (Cons. St., Sez. IV, 13.4.04, n. 1743 e 25.11.03, n. 7771; TAR Campania-Sa, Sez. I, 13.3.08, n. 292).

Il secondo "indice" riguarderebbe la modifica della localizzazione della viabilità interna, con l'inserimento di una rotonda. Tale censura non tiene conto di quanto sopra rappresentato in ordine alla necessità di riscontro di stravolgimento dell'intera impostazione del Piano che, certo, l'inserimento di una semplice rotonda non può configurare, considerata l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'individuare gli strumenti tecnici ritenuti più idonei per razionalizzare la viabilità interna di una specifica area stradale.

Il terzo "indice" consisterebbe nella localizzazione degli spazi per servizi pubblici ma in merito il Collegio osserva che essa riguarda pur sempre le sole aree di proprietà dei ricorrenti e non risulta dimostrato come tale iniziativa stravolga l'intera impostazione del Piano.

Infatti, dalla lettura delle stesse relazioni al progetto preliminare e a quello definitivo (depositate in giudizio in seguito all'ordinanza istruttoria collegiale ricordata in narrativa) si evince che lo sviluppo dei servizi costituisce un punto centrale del Piano, come evidenziato a pag. 18-19 di entrambe le relazioni che coincidono sul punto.

Il quarto "indice" riguarderebbe l'unica striscia di terreno edificabile dei ricorrenti vincolata ad edilizia residenziale pubblica nonostante nel preliminare non fosse indicata alcuna quota di vincolo.

Nuovamente, sul punto, premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la modifica non stravolge l'intero Piano ma, semmai, la sola modalità di sfruttamento dell'area in questione.

Riconoscendo, inoltre, ampia discrezionalità all'amministrazione nelle scelte dei tempi e delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale (TAR Campania-Na, Sez. I, 10.5.06, n. 4104), il Collegio rileva anche che i stessi ricorrenti affermano che le strade confluenti nella rotonda andranno a convogliare il traffico verso l'attuale via Frassino con disagio alla circolazione ma non sorreggono tali conclusioni con elementi oggettivi in grado di dimostrare tale conclusione.

Si ricorda, infatti, il principio generale per il quale il privato conserva soltanto una aspettativa generica a non riformare in peggio la destinazione di zona o le modalità di sfruttamento della stessa senza alcuna posizione giuridica qualificata all'immutabilità della disciplina relativa (di questo Tribunale, Sezione I, 12.7.05, n. 2488) né è dimostrata l'effettiva illogicità, in concreto, della scelta di Piano.

Inoltre, la relazione al progetto preliminare, di cui alla relativa pag. 31, evidenziava proprio che "...il trattamento perequato cancellerà in primo luogo la vecchia disparità fra aree a destinazione privata e aree a destinazione pubblica; confermerà in secondo luogo la parità fra aree dello stesso comparto di intervento indipendentemente dalla localizzazione degli edifici; in terzo luogo ridurrà al massimo le disparità fra le diverse zone del piano, cancellando le evidenti disparità fra quelle ap-partenenti alla stessa condizione urbanistico-giuridica...", per cui il progetto definitivo non ha fatto altro che dare esecuzione alle prospettive già comprese nel progetto preliminare.

In relazione alle sei varianti "in itinere" che sarebbero state trasfuse nel progetto definitivo, il Col-legio rileva di avere chiesto l'acquisizione della relativa documentazione per permettere di indivi-duare in dettaglio le specifiche contestate. In assenza di deduzioni sul punto posteriori all'istruttoria in questione da parte della società ricorrente il Collegio, esaminata la copiosa documentazione, non ha rilevato la confluenza integrale nel progetto definitivo idonea a qualificarla come segnale di mo-difica sostanziale dell'impostazione del Piano (di cui al progetto preliminare), atteso anche che le aree indicate dai ricorrenti ("piccolo arsenale", foro boario, sferisterio, stadio di calcio, area "ex F5") non sono di loro proprietà ed eventuali osservazioni non sarebbero state pertinenti e consi-derando che, comunque, le sei varianti risultavano regolarmente pubblicate.

In più i ricorrenti, anche dopo l'acquisizione istruttoria, non dimostrano la diversità di impostazione tra il progetto preliminare e le sostanziali modifiche all'impianto del Piano derivanti dalla comparazione tra le sei varianti e il progetto definitivo approvato.

Ugualmente indimostrata, in ordine alla sostanziale modifica dell'impostazione del Piano, è la cen-sura sulla presentazione di un'osservazione, da parte del dirigente apicale dell'Ufficio urbanistico comunale, poi accolta dal Consiglio comunale, in quanto l'accoglimento rientra nella facoltà discre-zionale del Comune e non è indicato, in concreto, quale nocumento avrebbe subito la collettività dall'accoglimento di tale osservazione e come essa abbia portato alla modifica sostanziale del Pia-no.

Infondata è, poi, al doglianza di mancata motivazione dell'accoglimento solo parziale dell'osservazione della dante causa dei ricorrenti in quanto, come noto, le osservazioni al P.R.G.C. dei privati costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione dello strumento urbanistico e non danno luogo a peculiari aspettative, per cui la loro reiezione - e ancor di più un loro accoglimento parziale come nel caso di specie - non richiede una specifica motivazione e ciò quand'anche esse siano state accettate con deliberazione del consiglio comunale (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n. 66).

In più, come già accennato, in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell'amministrazione so-no di natura ampiamente discrezionale e non necessitano di apposita motivazione, se non negli spe-cifici casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base di preesistenti accordi di lottizzazione, di giudicati di annullamento, di dinieghi di concessioni edilizie e di situazioni di analoga qualifica-zione (Cons. St., Sez. IV, 13.4.04, n. 1743 e 25.11.03, n. 7771; TAR Campania-Sa, Sez. I, 13.3.08, n. 292).

Per quel che riguarda, infine, la censura relativa al mancato rispetto dell'art. 20 della l.r. n. 40/98, il Collegio ne rileva l'inammissibilità per genericità, in quanto

i ricorrenti non specificano per quale ragione sia riscontrato tale mancato rispetto, dato che la relazione al progetto definitivo indica esplicitamente, a pag. 43, che "L'Analisi di compatibilità ambientale è stata redatta ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/98...e con riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 Gen-naio 2003, n. 1/PET. Essa si presenta come elaborato esterno alla Relazione di piano del Progetto preliminare di PRG...essa si è avvalsa di consulenti esperti esterni al gruppo dei progettisti del nuovo PRG...".

In assenza di ulteriori specificazioni sul punto da parte dei ricorrenti, in relazione alla documentazione successivamente acquisita in giudizio, il Collegio non può che rilevare la genericità della censura.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso – ed i motivi aggiunti che integralmente lo riprendo-no ritenendo illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1<sup>^</sup> in parte dichiara inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe ed in parte li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12 giugno 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

II. SEGRETARIO